

Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari.

§1. Oggetto

- 1.1. Il presente allegato disciplina le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi.
- 1.2. Gli allegati cui si rinvia nei paragrafi successivi sono gli allegati alla deliberazione che approva anche il presente allegato.

§2. Avvio del procedimento.

- 2.1. L'avvio del procedimento di concessione dei contributi previsti dall'articolo 90, commi 4 bis, 5, 6, 7 e 9 della l.r. 68/2011 è fissato al 1° ottobre.
- 2.2. I requisiti per l'accesso ai contributi devono essere posseduti dalle unioni di comuni alla medesima data.

§3. Documentazione per la concessione dei contributi.

- 3.1. I contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 sono concessi sulla base della seguente documentazione risultante agli atti della struttura regionale competente alla data del punto 2.1:
 - a) atto costitutivo sottoscritto;
 - b) ultimo statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). Se lo statuto non risulta ancora pubblicato sul B.U.R.T. l'unione di comuni dovrà trasmetterne il testo corredato della dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che lo statuto trasmesso è in vigore, secondo il modello dell'allegato E;
 - c) eventuali provvedimenti attuativi richiamati dallo statuto che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni indicate negli statuti medesimi;
 - d) dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che l'unione di comuni non è in fase di scioglimento, secondo il modello dell'allegato F;
 - e) deliberazioni di recesso da funzioni esercitate dall'unione di comuni, per quanto indicate dallo statuto vigente, qualora non sia ancora stata effettuata la conseguente modifica statutaria;
 - f) per gli statuti modificati dopo il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'anno precedente, dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, secondo il modello dell'allegato G.
- 3.2. La documentazione (atto costitutivo, statuto, dichiarazione di vigenza, provvedimenti attuativi) già trasmessa alla struttura regionale competente non dovrà essere nuovamente inviata.
- 3.3. Per la concessione dei contributi l'ufficio tiene conto degli esiti delle verifiche di effettività dell'esercizio associato delle funzioni comunali svolte ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 e delle conseguenti deliberazioni attuative della Giunta regionale.

3.4. La concessione del contributo dell'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, connesso agli indicatori di efficienza delle unioni e di maggiore integrazione dei comuni, avrà luogo sulla base della seguente documentazione:

- a) tabella inerente la spesa per il personale, secondo il modello di cui all'allegato B, trasmessa dalle unioni di comuni entro il termine del punto 2.1. I dati afferenti alla spesa di personale e al personale saranno acquisiti esclusivamente dalla tabella trasmessa; l'ufficio non procederà ad alcuna comparazione con altra documentazione agli atti;
- b) certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'unione riportante i dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato, relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, di cui all'allegato C. In via transitoria, per le unioni che nell'anno 2019 hanno trasmesso entro il termine del punto 2.1 il certificato del rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario 2018 i dati da 7 a 34 dell'allegato C sono acquisiti dalla banca dati regionale "SIFAL"; in tal caso la certificazione di cui all'allegato C sarà limitata ai dati da 1 a 6;
- c) per le unioni che intendono accedere al calcolo degli indicatori di efficienza di cui alle lettere c) ed e) del successivo punto 12.1, certificazione secondo il modello dell'allegato D per ciascun comune facente parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, riportante:
 - il totale della spesa sostenuta per il personale nell'anno precedente a quello di concessione del contributo, come risultante dal conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2001. L'importo dovrà essere indicato al netto dei rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale (per personale comandato/fuori ruolo/in convenzione, somme ricevute da UE e/o da privati, altri rimborsi ricevuti dall'unione) e al netto della spesa sostenuta per i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";
 - il numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, esclusi i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";
- d) per le unioni che intendono accedere al calcolo dell'indicatore di efficienza di cui alla lettera l), del successivo punto 12.1, relazione sull'attività svolta e l'organizzazione adottata per le funzioni considerate nel calcolo dell'indicatore l'anno precedente, secondo il modello allegato H.

§4. Inammissibilità ai contributi.

- 4.1. Ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, non è ammessa a contributo l'unione che non ha i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo medesimo.
- 4.2. All'unione di comuni non possono essere concessi i contributi dei commi 4 bis, 6, 7 e 9 dell'articolo 90 se non ha beneficiato nello stesso anno del contributo del comma 5 del medesimo articolo.
- 4.3. Non possono essere concessi contributi all'unione di comuni che, ai sensi dell'articolo 90, comma 3, della l.r. 68/2011, si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge; si considera in fase di scioglimento ai sensi dello statuto l'unione per la quale sono stati adottati gli atti di avvio del procedimento. La mancata presentazione della dichiarazione di cui

all'allegato F costituisce condizione di inammissibilità a contributo. Non possono in ogni caso essere concessi i contributi dell'articolo 90 alle unioni per le quali è stata comunicata da parte dei comuni l'intenzione di procedere allo scioglimento ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011. L'unione può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento. In ogni caso, la sussistenza della condizione di scioglimento accertata durante il procedimento di concessione dei contributi determina l'inammissibilità ai contributi medesimi;

- b) al momento della concessione dei contributi è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 della l.r. 68/2011 nei confronti dell'unione di comuni;
 - c) l'unione di comuni non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti nell'anno di concessione dei contributi dall'articolo 48 della l.r. 68/2011 (approvazione bilancio di previsione per l'anno in corso, approvazione provvedimenti di riequilibrio, approvazione rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente) che scadono entro il termine del punto 2.1;
 - d) l'unione non è in regola con la trasmissione delle tabelle per l'accertamento di ente strutturalmente deficitario di cui all'articolo 44, comma 2, della l.r. 68/2011. A tal fine si prendono in considerazione sia la tabella che deve essere trasmessa nell'anno in corso sia le tabelle degli anni precedenti necessarie per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; non è presa in considerazione la tabella dell'anno in corso se il termine per la trasmissione scade dopo il termine del punto 2.1.
- 4.4. L'unione di comuni non può accedere ai contributi dell'articolo 90 in assenza della dichiarazione attestante la conformità dell'approvazione delle modifiche statutarie, successive al termine di avvio del procedimento dei contributi dell'anno precedente alle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011.

§5. Esercizio di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 12.

- 5.1. Il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale comunale in materia di servizi sociali da parte delle unioni di comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'ambito dell'allegato A della l.r. 68/2011.

§6. Procedimento di concessione del contributo dell'articolo 90, commi 5 e 7.

- 6.1. Alla data del punto 2.1 la struttura regionale competente provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle unioni di comuni ai contributi dell'articolo 90.
- 6.2. Se dagli atti risulta che l'unione di comuni non può accedere ai contributi, la struttura regionale competente comunica all'unione di comuni, entro venti giorni dalla data di avvio del procedimento, i motivi di inammissibilità, assegnando all'unione un termine non superiore a quindici giorni per trasmettere le proprie controdeduzioni o, limitatamente ai casi seguenti, la documentazione integrativa:
- a) mancata trasmissione della dichiarazione sullo scioglimento dell'unione, di cui all'allegato F;
 - b) mancata trasmissione della dichiarazione di vigenza dello statuto trasmesso e non ancora pubblicato sul B.U.R.T., di cui all'allegato E ;

- c) mancata comunicazione dell'assolvimento degli adempimenti di bilancio previsti nell'anno di concessione dei contributi che scadono entro il termine del punto 2.1;
 - d) mancata trasmissione della tabella per l'accertamento di ente strutturalmente deficitario;
 - e) in caso di modifiche statutarie successive al termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'anno precedente, mancata trasmissione della dichiarazione di conformità dell'approvazione delle modifiche statutarie, di cui all'allegato G.
- 6.3. Per la funzione “sportello unico delle attività produttive” la struttura regionale competente tiene conto dell'accertamento effettuato dal Settore “Ufficio per la transizione al digitale, infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione” circa il conseguimento e il mantenimento dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazioni della Giunta regionale n. 639 del 19 giugno 2017 e n. 370 del 25 marzo 2019. Il Settore “Ufficio per la transizione al digitale, infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione” comunica al Settore “Affari istituzionali e delle autonomie locali” gli esiti dell'istruttoria effettuata ai sensi delle DGR 639/2017 e 370/2019 entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento di cui al punto 2.1. Eventuali controdeduzioni attinenti al mancato possesso di requisiti di interoperabilità del suap associato, trasmesse dall'unione di comuni ai sensi del precedente punto 6.2, saranno inoltrate dal Settore “Affari istituzionali e delle autonomie locali” al Settore “Ufficio per la transizione al digitale, infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione” il quale sarà competente all'istruttoria delle medesime e ne comunicherà l'esito al Settore “Affari istituzionali e delle autonomie locali” entro sette giorni dalla ricezione.
- 6.4. Decorso il termine assegnato all'unione, la struttura regionale competente non ammette a contributo le unioni di comuni che non hanno inviato documentazione, che l'hanno inviata oltre il termine assegnato o che hanno trasmesso documentazione insufficiente a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità alla data del punto 2.1.
- 6.5. Il provvedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 è adottato entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento. Se deve essere effettuata la comunicazione preventiva di inammissibilità, il provvedimento di concessione è adottato entro cinquanta giorni dalla data di avvio del procedimento.

§7. Procedimento di concessione del contributo dell'articolo 90, comma 6.

- 7.1. Scaduto il termine di cui al punto 2.1, la struttura regionale competente provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle unioni di comuni ai contributi di cui al comma 6.
- 7.2. Qualora tra le funzioni ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richieste per l'accesso al contributo sia presente la funzione “sportello unico delle attività produttive” la struttura regionale competente tiene conto ai fini della valutazione della condizione di ammissibilità di tale funzione anche dell'accertamento effettuato dal Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione circa il conseguimento e il mantenimento dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazioni della Giunta regionale n. 639 del 19 giugno 2017 e n. 370 del 25 marzo 2019. Il Settore “Ufficio per la transizione al digitale, infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione” comunica al Settore “Affari istituzionali e delle autonomie locali” gli esiti dell'istruttoria effettuata ai sensi delle DGR 639/2017 e

370/2019 entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento di cui al punto 2.1.

- 7.3. Se dagli atti risulta che la funzione “sportello unico delle attività produttive” non possiede i requisiti di interoperabilità e non può dunque essere considerata per la concessione dei contributi del comma 6, la struttura regionale competente comunica all'unione di comuni, entro venti giorni dalla data di avvio del procedimento, i motivi di inammissibilità, assegnando all'unione un termine non superiore a quindici giorni per trasmettere le proprie controdeduzioni.
- 7.4. Eventuali controdeduzioni trasmesse dall'unione di comuni ai sensi del precedente punto 7.3, saranno inoltrate dal Settore “Affari istituzionali e delle autonomie locali” al Settore “Ufficio per la transizione al digitale, infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione” il quale sarà competente all'istruttoria delle medesime e ne comunicherà l'esito al Settore “Affari istituzionali e delle autonomie locali” entro sette giorni dalla ricezione.
- 7.5. Il provvedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 6, della l.r. 68/2011 è adottato entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento. Se deve essere effettuata la comunicazione preventiva di inammissibilità, il provvedimento di concessione è adottato entro cinquanta giorni dalla data di avvio del procedimento.

§8. Misura dei contributi dell'articolo 90, comma 7.

- 8.1. Le misure dei contributi di cui all'articolo 90, comma 7, della l.r. n. 68/2011 sono stabilite secondo quanto segue:
 - a) 30% in proporzione al numero dei comuni partecipanti all'unione;
 - b) 10% in proporzione al numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi 80 comuni della graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80; se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore;
 - c) 20% in proporzione alla popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B alla l.r. 68/2011, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;
 - d) 10% in proporzione alla popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
 - e) 20% in proporzione all'estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali;
 - f) 10% in proporzione all'estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.
- 8.2. Se dagli atti dell'ufficio risulta che il recesso di un comune dall'unione è efficace alla data di adozione del decreto di concessione dei contributi, detto comune non viene considerato nel calcolo del contributo del comma 7.

§9. Somma massima concedibile ai sensi dell'articolo 90, commi 5, 6 e 7, e riduzione del contributo.

- 9.1. Ad ogni unione di comuni può essere concesso, per ogni anno di riferimento, un contributo a valere sulle risorse regionali concesse ai sensi dell'articolo 90, comma 5, non superiore a 100.000,00 euro.
- 9.2. Alle unioni di comuni può essere concesso per ciascuna funzione che ha i requisiti previsti dall'articolo 90, comma 6, un contributo di 50.000 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente.
- 9.3. Ad ogni unione di comuni può essere concesso, per ogni anno di riferimento, un contributo a valere sulle risorse regionali concesse ai sensi dell'articolo 90, comma 7, non superiore a 300.000,00 euro.
- 9.4. Per le unioni di comuni che si trovano al momento della concessione nella condizione di cui all'articolo 44 della l.r. 68/2011 l'importo del contributo dei commi 4 bis, 5, 6 e 7, quest'ultimo calcolato con le modalità del paragrafo 8, è ridotto del 50%, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 4.

§10. Procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 9.

- 10.1. Scaduto il termine di cui al punto 2.1 la struttura regionale competente provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle unioni di comuni ai contributi del comma 9.
- 10.2. Se la documentazione trasmessa ai sensi del punto 3.4 (tabella allegato B, tabella allegato C, tabelle allegato D) è incompleta, la struttura regionale competente, entro venti giorni dalla data di avvio del procedimento, assegna all'unione di comuni un termine non superiore a quindici giorni entro i quali l'unione può integrare la documentazione trasmessa con i dati mancanti. Le integrazioni possono riguardare solo la documentazione trasmessa; in alcun caso è integrabile la mancata trasmissione di documenti previsti dal punto 3.4 oltre il termine del punto 2.1. Per quanto attiene le tabelle allegato D, queste si considerano come un unico allegato che, come tale, si considera incompleto, pertanto integrabile, nel caso in cui non presenti le tabelle per tutti i comuni dell'unione. La struttura regionale competente può in ogni caso chiedere chiarimenti sulla documentazione trasmessa.
- 10.3. Decorso il termine assegnato la struttura regionale competente non può richiedere ulteriori elementi di valutazione né prendere in considerazione rettifiche o integrazioni pervenute.
- 10.4. Nel caso in cui, a seguito della procedura sopradescritta, la documentazione sia incompleta, non sono presi in considerazione gli indicatori per i quali i dati mancanti risultano necessari ai fini della valutazione. La mancata considerazione di singoli indicatori può comportare il mancato raggiungimento del requisito minimo di cui al paragrafo 13.
- 10.5. Il provvedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 9, della l. r. 68/2011 è adottato entro sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento.

§11. Procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 14.

- 11.1. Le risorse statali di cui all'articolo 90, comma 14, sono concesse alle unioni di comuni entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione dei contributi previsti dal comma 9, ovvero entro trenta giorni dalla data di effettiva disponibilità delle risorse medesime se successiva alla data di adozione di tale decreto.
- 11.2. Le risorse da ripartire tra le unioni di comuni corrispondono all'assegnazione effettuata a favore della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 dell'intesa sancita in

Conferenza Unificata in data 1° marzo 2006 per il riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale.

11.3. I requisiti per l'ammissibilità ai contributi del presente paragrafo risultano quelli già accertati alla data del punto 2.1.

§12. Individuazione degli indicatori di efficienza delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90, comma 9.

12.1. Gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni in base ai quali sono concessi i contributi di cui al comma 9 dell'articolo 90 sono i seguenti:

a) Incidenza del personale trasferito dai comuni sulla struttura dell'unione di comuni.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la stabilità dell'integrazione tra comuni e unione, rappresentata dalla maggiore incidenza sulla struttura dell'unione del personale trasferito dai comuni a seguito del conferimento di funzioni comunali.
- 2) Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di dipendenti dell'unione a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo che sono stati trasferiti all'unione dai comuni che ne fanno parte a seguito del conferimento di funzioni comunali. Sono esclusi i dipendenti trasferiti a seguito di processi di mobilità volontaria.
- 3) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:
totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo che sono stati trasferiti all'unione dai comuni che ne fanno parte per l'esercizio delle funzioni associate / totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo. Per il presente indicatore, sono esclusi dal calcolo dei dipendenti trasferiti dai comuni i trasferiti a seguito di processi di mobilità volontaria e i dipendenti che, sebbene trasferiti a seguito del conferimento di funzioni comunali, risultano impiegati al 31 dicembre in funzioni di forestazione, bonifica, funzioni provinciali. Sono esclusi dal calcolo dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'unione i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".
- 4) Sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - i. da 0,01 a 0,04: un (1 punto);
 - ii. da 0,05 a 0,10: due (2) punti;
 - iii. da 0,11 a 0,20: tre (3) punti;
 - iv. da 0,21 a 0,30: quattro (4) punti;
 - v. oltre 0,30: cinque (5) punti.
- 5) Tutti i dati necessari per il calcolo del presente indicatore saranno desunti dalla tabella B.

b) Incidenza sulla struttura dell'unione del personale assunto dall'unione per l'esercizio delle funzioni comunali conferite

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la componente stabile della struttura dell'unione di comuni, rappresentata dalla maggiore incidenza sulla struttura dell'unione del personale assunto dall'unione per l'esercizio delle funzioni comunali conferite.
- 2) Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente che sono

stati assunti direttamente dall'unione e che sono impiegati in via prevalente o esclusiva in funzioni comunali conferite all'unione. Sono considerate le assunzioni a seguito sia di procedure di mobilità volontaria che di concorsi. Sono esclusi i dipendenti trasferiti dai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite, considerati nell'indicatore a).

- 3) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:
totale dei dipendenti a tempo indeterminato assunti dall'unione di comuni, in servizio presso l'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo ed impiegati in via esclusiva o prevalente per l'esercizio di funzioni comunali conferite / totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo. Sono esclusi dal calcolo delle assunzioni i dipendenti trasferiti dai comuni facenti parte dell'unione a seguito del conferimento di funzioni comunali (vedi indicatore a). Sono esclusi dal calcolo delle assunzioni e dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'unione i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".
- 4) Sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - i. da 0,01 a 0,04: un (1 punto);
 - ii. da 0,05 a 0,10: due (2) punti;
 - iii. da 0,11 a 0,20: tre (3) punti;
 - iv. da 0,21 a 0,30: quattro (4) punti;
 - v. oltre 0,30: cinque (5) punti.
- 5) Tutti i dati necessari per il calcolo del presente indicatore saranno desunti dalla tabella B.

c) Incidenza del personale comandato in via esclusiva dai comuni all'unione .

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'integrazione tra la struttura dell'unione e le strutture dei comuni che ne fanno parte, rappresentata dal personale comunale impiegato presso l'unione in via esclusiva.
- 2) Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di dipendenti a tempo indeterminato comandati in via esclusiva dai comuni facenti parte dell'unione all'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo. Non sono considerati per il presente indicatore i dipendenti che sono assegnati all'unione attraverso istituti giuridici diversi dal comando.
- 3) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:
totale dei dipendenti a tempo indeterminato comandati in via esclusiva all'unione di comuni dai comuni che la costituiscono al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo / totale dei dipendenti a tempo indeterminato dei comuni che fanno parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo. Sono esclusi dal calcolo del presente indicatore i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".
- 4) Sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - i. da 0,01 a 0,10: un (1 punto);
 - ii. da 0,11 a 0,30: due (2) punti;
 - iii. da 0,31 a 0,50: tre (3) punti;

iv. da 0,51 a 0,80: quattro (4) punti;

v. oltre 0,80: cinque (5) punti.

- 5) Il dato relativo ai dipendenti comandati presso l'unione sarà desunto dalla tabella B allegata alla presente deliberazione. I dati attinenti ai dipendenti in servizio presso i comuni saranno desunti dall'allegato D.

d) Conferimento di incarichi dirigenziali esterni.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni di comuni che svolgono le funzioni utilizzando il personale dirigenziale interno o dei comuni, senza utilizzare incarichi esterni. Si considera più efficiente l'unione di comuni che non ha conferito nell'anno precedente a quello di concessione del contributo incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi degli articoli 108 e 110 del TUEL; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 2) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
- 3) Il dato attinente alla presenza di incarichi dirigenziali esterni sarà desunto dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B.

e) Spesa media per il personale per abitante dell'ambito dell'unione di comuni.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è valorizzare gli ambiti delle unioni che presentano una bassa spesa per il personale per abitante, considerando in modo aggregato sia il dato dell'unione di comuni sia quello dei comuni che ne fanno parte al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 2) Per il presente indicatore è considerata la spesa sostenuta dai comuni e dall'unione nell'anno precedente a quello di concessione del contributo per il personale, come risultante dal conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lg. 165/2011, al netto della spesa sostenuta (anche al netto degli oneri riflessi) per i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" e dei rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale (per personale comandato/fuori ruolo/in convenzione, somme ricevute da UE e/o da privati, altri rimborsi ricevuti dall'unione).
- 3) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:
(totale spesa di personale dell'unione di comuni + spesa di personale dei comuni che ne fanno parte al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo) / totale della popolazione residente nei comuni facenti parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4) Alle unioni di comuni alle quali, a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di forestazione in attuazione del riordino previsto dalla l.r. 22/2015, è stato trasferito personale provinciale della dirigenza o del comparto "Funzioni locali" è detratto dalla spesa sostenuta per il personale l'importo della premialità concessa ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della l.r. 22/2015 nell'anno precedente a quello di concessione del contributo per detto personale..
- 5) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

- 6) Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
 - 7) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
 - 8) Il dato attinente alla spesa di personale delle unioni di comuni sarà desunto dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B. I dati inerenti la spesa di personale dei comuni facenti parte delle unioni saranno desunti dall'allegato D.
 - 9) Per quanto attiene il dato relativo alla popolazione residente nell'ambito dell'unione di comuni, sarà presa in considerazione la popolazione ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo.
- f) Autonomia finanziaria dell'unione rispetto al contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 90
- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni di comuni il cui bilancio non dipende in maniera strutturale dal contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2001.
 - 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *importo del contributo concesso l'anno precedente ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 / (totale impegni per spese correnti - fondo pluriennale vincolato in entrata per spese correnti + fondo pluriennale vincolato in uscita per spese correnti).*
 - 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
 - 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
- g) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio
- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa di competenza.
 - 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *(totale pagamenti in conto competenza per spese correnti + pagamenti in conto competenza per spese in conto capitale) / (totale impegni per spese correnti + impegni per spese in conto capitale).*
 - 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
 - 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

h) Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa per i residui passivi.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:
(totale pagamenti in conto residui per spese correnti + pagamenti in conto residui per spese in conto capitale) / totale residui passivi (iniziali + riaccertati) per spese correnti e spese in conto capitale.
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

i) Capacità di pagamento

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa, intesa sia come capacità di riduzione dei residui passivi sia come capacità di non generare ulteriori residui passivi.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:
(totale pagamenti per spese correnti in conto competenza e in conto residui + pagamenti per spese in conto capitale in conto competenza e in conto residui) / [totale impegni per spese correnti + impegni per spese in conto capitale + residui passivi (iniziali + riaccertati) per spese correnti e in conto capitale].
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

j) Capacità di riscossione delle entrate proprie

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza nella gestione delle entrate proprie, di parte corrente, intesa sia come capacità di riduzione dei residui attivi sia come capacità di non generare ulteriori residui attivi.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:
[totale delle riscossioni (in conto competenza e in conto residui) relative al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" + totale riscossioni (in conto competenza e in conto residui) relative al titolo 3 "Entrate extratributarie"] / [totale accertamenti + residui attivi (iniziali + riaccertati) relativi al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e relativi al titolo 3 "Entrate extratributarie"]].

- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

k) Rigidità della spesa corrente

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la minore incidenza delle spese rigide sul bilancio dell'unione.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:
(Ripiano del disavanzo a carico dell'esercizio + impegni per macroaggregato 1.1 "Redditi da lavoro dipendente" + impegni piano dei conti U.1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV in entrata concernente il macroaggregato 1.1 + FPV in uscita concernente il macroaggregato 1.1 + impegni per macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" + impegni per titolo 4 "Rimborso di prestiti") / somma degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate.
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

l) Funzioni e servizi svolti dall'unione di comuni per tutti i comuni associati.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni che, secondo le previsioni statutarie, hanno attivato entro la data di avvio del procedimento per tutti i comuni dell'unione l'esercizio associato delle seguenti funzioni:
 - i. centrale di committenza;
 - ii. edilizia privata.
- 2) Per ogni funzione di cui al punto precedente svolta dall'unione di comuni per tutti i comuni associati sono attribuiti tre (3) punti.
- 3) Il dato relativo alle funzioni svolte dall'unione sarà accertato sulla base di quanto risultante dallo statuto.
- 4) A decorrere dal procedimento di concessione dei contributi successivo a quello in cui le funzioni sono state considerate per la prima volta, le funzioni possono essere nuovamente considerate nella concessione del contributo solo se l'unione di comuni presenta entro il termine di avvio del procedimento di cui al punto 2.1 una descrizione dell'attività svolta e dell'organizzazione adottata per l'esercizio delle funzioni, secondo il modello allegato H. Tale descrizione, effettuata a titolo di monitoraggio, non costituisce accertamento dell'effettivo svolgimento della funzione.

m) Incidenza intervento comunale sulle entrate correnti.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la maggiore "comunalità" delle entrate di parte corrente delle unioni di comuni, rilevabile sia dai contributi e trasferimenti correnti dai comuni associati che dai proventi dei servizi pubblici gestiti direttamente dall'unione ed inerenti a funzioni conferite dai comuni.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:
[totale accertamenti trasferimenti correnti da comuni dell'unione + accertamenti relativi a "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" correlati all'esercizio di funzioni conferite dai comuni] / totale degli accertamenti dei titoli 2 e 3 delle entrate (trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) al netto degli accertamenti assunti sul titolo 2 per trasferimenti correnti dalla Regione per "spese di funzionamento e funzioni conferite" ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011.
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

12.2. Quando si provvede a comparare gli indicatori del punto 12.1 ad un valore medio, si prendono comunque in considerazione i valori disponibili di tutte le unioni, che risultano documentati, compresi quelli delle unioni che non hanno i requisiti minimi di accesso al contributo.

§13. Requisiti di accesso ai contributi dell'articolo 90, comma 9.

13.1. Ai fini dell'ammissione delle unioni di comuni alla concessione dei contributi sulla base degli indicatori di efficienza, di cui al paragrafo 12, è necessario conseguire un punteggio minimo di 3 punti, determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori attribuiti all'unione.

§14. Calcolo del contributo dell'articolo 90, comma 9.

14.1. Conseguito il punteggio minimo per l'accesso al contributo di cui al precedente paragrafo 13, il contributo spettante a ciascuna unione di comuni sarà determinato in proporzione al punteggio conseguito da ciascuna unione di comuni, dividendo il totale delle risorse disponibili per il totale dei punteggi conseguiti dalle unioni di comuni ammesse a contributo e moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio conseguito da ciascuna unione di comuni.

14.2. Per le unioni di comuni che si trovano al momento della concessione nella condizione di cui all'articolo 44 della l.r. 68/2011 l'importo del contributo, calcolato con la modalità sopradescritta, è ridotto del 50%, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 4.

14.3. L'importo massimo del contributo annuo concedibile a ciascuna unione di comuni sulla base degli indicatori di efficienza di cui all'articolo 90, comma 9, è pari a 300.000 euro, non considerando i contributi concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 7, lettera a), della l.r. 22/2015.

§15. Disposizioni finali

15.1. Se il termine previsto dal punto 2.1 cade in un giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno lavorativo successivo.

15.2. Per quanto non previsto dal presente allegato, si applicano le disposizioni dell'articolo 90 della l.r. 68/2011.

§16. Disposizioni transitorie per l'anno 2019

16.1. Nell'anno 2019 il termine previsto dal punto 2.1 è fissato al 15 ottobre.